

Prot. n. 15178/UP del 15 GIU. 2023

TESTO CONGIUNTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 51 DELLA L.R. N. 22/2010, DELL'ARTICOLO 160 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DEL 13.12.2010.

Il giorno 15 giugno 2023 alle ore 12.00, il Presidente del CRRS, Ornella BADERY, i componenti del Comitato Alessandra MORANDINI, Ornella CASTAGNA, Matteo FRATINI e Giulia PASI ed i rappresentanti, qui di seguito indicati, delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

FP/C.G.I.L.

IGOR DE FELICI - SUZANA GRADIS

C.I.S.L./FP

JEAN DONDEYNAZ ;

S.A.V.T./FP

MAURIZIO CRÉTIER ROSITA GUIDI

U.I.L./FPL

BIPRANTONIO RIVIERA ;

CONAPO

ASSUMI E ;

PRESO ATTO CHE l'articolo 160, in vigore fino alle intervenute modifiche di cui al CCRL del 31.05.2023, recita così:

**Art. 160
(Indennità di rischio)**

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 2 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un'indennità mensile di € 34,00.
2. Gli Enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.
3. Tale indennità non spetta al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al corpo forestale della Valle d'Aosta.
4. L'indennità di rischio per incendi boschivi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 85/1982 e all'art. 14 del C.C.R.L. 05/03/1998 è anch'essa corrisposta nella misura indicata al comma 1.

TENUTO CONTO che l'interpretazione autentica è richiesta in quanto le organizzazioni sindacali si domandano se l'indennità di rischio possa essere riconosciuta anche per le giornate non lavorative o di riposo e nei festivi.



CONSIDERATO che il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) e le Organizzazioni sindacali di cui in epigrafe concordano nel ritenere che l'indennità mensile corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio di cui al comma 1 dell'art. 160, in vigore fino alle intervenute modifiche di cui al CCRL del 31.05.2023, non subisce decurtazioni per i giorni di riposo e per le giornate non lavorative, fatta eccezione per i casi in cui tali giornate ricadano all'interno di un periodo di assenza.


TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti

DECIDONO

di dare atto che l'indennità mensile corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio di cui al comma 1 dell'art. 160, in vigore fino alle intervenute modifiche di cui al CCRL del 31.05.2023, non subisce decurtazioni per i giorni di riposo e per le giornate non lavorative, fatta eccezione per i casi in cui tali giornate ricadano all'interno di un periodo di assenza.

Per il CRRS
Il Presidente

Ornella BADERY

 _____;

Per le OO.SS.


FP/C.G.I.L.

 _____;


C.I.S.L./FP

 _____;

S.A.V.T./FP

 _____;

U.I.L./FPL

 _____;

CONAPO

 _____;